

(N. 297)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ANTONIAZZI, GARIBALDI, ALBERTI, MIANA,
SPANO Ottavio, VECCHI, IANNONE, DI CORATO, TORRI,
MONTALBANO e CANETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 NOVEMBRE 1983

Norme previdenziali e assistenziali per le imprese cooperative
e loro dipendenti che trasformano o commercializzano prodotti
agricoli e zootecnici

ONOREVOLI SENATORI. — Il problema dell'inquadramento ai fini previdenziali ed assistenziali delle imprese cooperative e loro consorzi che manipolano, trasformano e commercializzano i prodotti agricoli e zootecnici è questione che si trascina da molto tempo data la carenza di una normativa che definisca, ai fini previdenziali ed assistenziali, il carattere di queste attività e la conseguente individuazione del settore merceologico di appartenenza dell'impresa. Tale carenza legislativa ha determinato contraddizioni e distorsioni, sia nel trattamento previdenziale ed assistenziale dei lavoratori (in presenza di identica attività professionale, si possono avere inquadramenti in tre diversi settori: industriale, commerciale ed agricolo), sia nei costi delle imprese (ad imprese che svolgono la stessa attività si applicano oneri contributivi differenziati, non sempre giustificati).

Il problema si pose in evidenza già negli anni '60 ed il legislatore l'affrontò nel corso della discussione e approvazione della

legge 12 marzo 1968, n. 334, « Norme per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e per l'accertamento dei contributi unificati in agricoltura », dettando all'articolo 9 le seguenti norme:

« In attesa dell'emanazione di norme legislative per l'inquadramento, ai fini previdenziali ed assistenziali, delle imprese individuali ed associate che manipolano, trasformano e commerciano i prodotti agricoli e zootecnici, nonchè dei consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario, si applicano i trattamenti previdenziali più favorevoli già goduti dai lavoratori e i conseguenti obblighi contributivi o assicurativi assunti da ciascuna delle predette imprese ... ».

Il carattere di provvisorietà di tale norma nonchè l'impegno del Parlamento di operare per giungere alla sistemazione definitiva del problema sono del tutto evidenti.

Ma poichè, a diversi anni di distanza, non è intervenuta in proposito alcuna nuova ini-

ziativa legislativa e considerato che l'attuale situazione differenziata conferma la violazione del principio di eguaglianza recato dall'articolo 53 della Costituzione, la Corte costituzionale, con sentenza n. 185 del 14 luglio 1976, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato articolo 9 della legge 12 marzo 1968, n. 334.

Si è venuta così a creare una situazione di vuoto legislativo che preoccupa migliaia di lavoratori dipendenti da cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici, come preoccupa gli stessi dirigenti delle aziende cooperative, i quali temono, nella delicata situazione venutasi a determinare nei rapporti con i propri dipendenti, di perdere parte della mano d'opera più qualificata. Si pone ora, pertanto, l'urgente problema di trovare in sede legislativa una definitiva sistemazione dell'intera materia che valga per tutto il territorio nazionale a salvaguardare i diritti dei lavoratori ed a garantire, nel contempo, il rispetto delle prerogative delle stesse imprese. È quanto ci si propone di fare con il presente disegno di legge.

L'urgenza di approvare un provvedimento legislativo, che regolamenti la materia, scaturisce anche dalla recente delibera approvata dal consiglio di amministrazione dell'INPS che, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale del 1976, stabilisce il trasferimento dei lavoratori dipendenti dalle imprese di cui sopra al settore agricolo, con conseguenze negative sulla loro condizione previdenziale.

La materia era già stata affrontata nell'VIII legislatura, nel corso della quale era

intervenuta l'approvazione da parte del Senato del disegno di legge n. 958, che tuttavia non venne approvato definitivamente anche dalla Camera per lo scioglimento anticipato del Parlamento.

Riproponiamo il problema, presentando lo stesso testo approvato dal Senato della Repubblica il 28 aprile 1983.

Con l'articolo 1 si definiscono, ai soli fini delle assicurazioni sociali, le imprese cooperative che devono applicare i trattamenti propri del settore industriale.

Con l'articolo 2 viene precisato quali sono le imprese cooperative e loro consorzi che devono versare i contributi vigenti nel settore agricolo, e si prevede una sanatoria per i contributi versati nel passato, sia per le assicurazioni sociali, sia per la fiscalizzazione degli oneri sociali.

Con l'articolo 3 si introducono deroghe per i versamenti contributivi e per le relative prestazioni previdenziali a favore dei lavoratori e si attua la parificazione dei contributi al settore industriale a carico dei lavoratori dipendenti.

Gli articoli 4 e 5 definiscono gli enti preposti alla riscossione dei contributi sociali e prevedono trattamenti migliorativi a favore delle imprese cooperative costituite prima del 1982.

Onorevoli senatori, consapevoli dell'importanza della materia che abbiamo di fronte, i proponenti auspicano che possa verificarsi, così come è avvenuto in passato, un confronto costruttivo capace di dare soluzione al problema che interessa i lavoratori dipendenti, le aziende cooperative e l'insieme dell'agricoltura.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Ai soli fini delle assicurazioni sociali obbligatorie, ivi compresa l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, nei confronti delle imprese cooperative e loro consorzi, e dei rispettivi dipendenti, che trasformano o commercializzano prodotti agricoli e zootecnici ricavati dalla coltivazione dei fondi, dalla silvicoltura e dall'allevamento di animali, propri o dei loro soci, si applicano le disposizioni del settore dell'industria o del commercio, quando per l'esercizio in tali attività le predette imprese ricorrono normalmente ed in modo continuativo ad approvvigionamenti dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici in quantità prevalente rispetto a quelli complessivamente trasformati o commercializzati.

Art. 2.

Si applicano le disposizioni previdenziali ed assistenziali del settore agricolo nei confronti delle imprese cooperative e loro consorzi, nonché dei rispettivi dipendenti, che:

a) svolgono attività di trasformazione o di commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici ricavati da fondi e/o da allevamenti di animali propri o dei loro soci, rientranti nell'esercizio normale dell'agricoltura ai sensi del secondo comma dell'articolo 2135 del codice civile;

b) esercitano la silvicoltura o svolgono attività di raccolta, manipolazione, conservazione e vendita di prodotti agricoli ricavati da fondi propri o dei loro soci.

Per i periodi di paga antecedenti al 1° gennaio 1983 l'obbligo del versamento dei contributi di previdenza e di assisten-

za sociale si considera adempiuto dalle imprese di cui al precedente comma, anche quando esso sia stato assolto secondo le norme e con le modalità proprie del settore dell'industria o del commercio, ivi compreso il beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali.

Nell'ipotesi di cui al precedente comma restano valide e conservano la loro efficacia tutte le prestazioni maturate ed erogate ai lavoratori dipendenti dalle predette imprese, le quali, se per gli stessi periodi e per i medesimi lavoratori dipendenti abbiano versato anche i contributi agricoli unificati, hanno diritto, a domanda, al rimborso di questi ultimi.

Art. 3.

A parziale deroga di quanto disposto dal precedente articolo e limitatamente alla cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria, ed alla cassa unica assegni familiari, si applicano le disposizioni del settore dell'industria o del commercio, sia agli effetti della contribuzione che delle prestazioni, nei confronti delle imprese cooperative e loro consorzi di cui alla lettera a) del citato articolo 2, che esercitano attività di trasformazione, e per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Per dette imprese, e soltanto per i dipendenti con contratto a tempo indeterminato, la tabella sugli infortuni e le malattie professionali vigente per il settore agricolo è sostituita con quella del settore industriale.

Le aliquote contributive a carico dei lavoratori di cui al precedente comma sono parificate a quelle dovute dai lavoratori dipendenti da imprese industriali e commerciali.

Per i predetti lavoratori, che prima dell'entrata in vigore della presente legge abbiano adempiuto gli obblighi contributivi secondo le aliquote del settore agricolo, la parificazione al settore industriale o commerciale avrà luogo, a partire dal 1° gennaio 1983 e nell'arco di cinque anni, aumentando le aliquote contributive agricole a carico dei

lavoratori di una percentuale pari al 20 per cento della differenza rispetto a quelle vigenti nei settori industriale e commerciale e fino al raggiungimento della predetta parificazione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a dare attuazione a quanto disposto nel precedente comma.

Art. 4.

I contributi dovuti dalle imprese e dai rispettivi dipendenti per effetto delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 3, primo comma, sono riscossi dagli istituti gestori delle forme di assicurazione sociali obbligatorie ivi richiamate, con le procedure, le modalità ed i controlli propri dei settori dell'industria e del commercio.

Art. 5.

Nei confronti delle imprese cooperative e loro consorzi, nonchè dei rispettivi dipendenti, contemplate dalla presente legge, regolarmente costituite in data anteriore al 31 dicembre 1982 e che abbiano iniziato ad esercitare la loro attività nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, si applicano comunque le disposizioni previdenziali ed assistenziali del settore agricolo, limitatamente ai primi cinque anni della loro attività.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.